

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura di cancelleria e materiale d'ufficio per le sedi dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. A.F. 2022.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di Cancelleria e materiale per il funzionamento degli Uffici. La fornitura deve essere espletata sotto l'osservanza del presente Capitolato nonché del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica utilizzando lo strumento del MEPA, con RDO aperta attraverso il confronto di preventivi.

L'appalto in questione verrà aggiudicato con lotto unico e con il criterio del minor prezzo determinato in base all'offerta a corpo determinata dalla somma dei prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 e con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato.

Si fa presente che l'importo stabilito costituisce mera previsione di limite massimo di spesa e non comporta diritto di prestazione nella misura dello stesso.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE

Tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

L'Impresa dovrà garantire la conformità dei prodotti oggetto di pubblicazione alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori. In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i prodotti di cui si richiede la fornitura dovranno rispettare:

- la disciplina del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10/02/2005 n. 30);
- la regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti, la disciplina del D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313.

Ogni prodotto deve essere conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili.

ART. 3 – TABELLA PRODOTTI

I beni oggetto del presente Capitolato sono elencati nella scheda tecnica di dettaglio allegata.

L'importo effettivo dell'ordinativo della fornitura è determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dal Fornitore in sede di gara per il quantitativo dei prodotti effettivamente richiesti.

Tutti i prodotti forniti dovranno essere di prima qualità, privi di difetti e sostanze tossiche, conformi alle norme vigenti in materia.

Rispetto ai prodotti offerti in riferimento agli articoli di cui alla scheda tecnica di dettaglio allegata, al Fornitore non è consentito:

- eliminare prodotti, salvo che lo stesso non dimostri che non siano più in produzione;
- sostituire prodotti o variarne le caratteristiche o le confezioni, salvo che il Fornitore dimostri che le modifiche siano apportate in sede di produzione o che la sostituzione sia necessaria per cause non imputabili al Fornitore (ad esempio, per modifiche alla normativa vigente in materia).

Nei casi sopra esposti il Fornitore dovrà dare tempestiva notizia all'Amministrazione dell'evento in forma scritta, proponendo l'eventuale prodotto alternativo, le sue caratteristiche (documentate tramite apposite schede tecniche di prodotto) ed il prezzo;

Le caratteristiche qualitative del prodotto sostitutivo dovranno risultare uguali o superiori a quelle richieste nella citata scheda di dettaglio. Il relativo prezzo dovrà risultare uguale o inferiore a quello indicato nell'offerta economica. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare ed accettare le sostituzioni proposte. L'Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto l'accettazione della sostituzione.

ART. 4 - ORDINAZIONI E CONSEGNE

La consegna dei beni dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

Gli oneri relativi alla consegna sono interamente a carico del Fornitore. Per onere di consegna si intende ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna agli Uffici, al piano/piani diversi e qualsiasi attività strumentale.

Capitolato d'oneri

Si intende consegna al piano/piani diversi uno o più punti di deposito dei prodotti all'interno della sede o di altri uffici dell'Amministrazione contraente, che sono di seguito riportati:

- per l'USR e l'UAT di Trieste, Via Santi Martiri – 34123 Trieste;
- per l'UAT di Gorizia Via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia;
- per l'UAT di Pordenone Largo S. Giorgio 12 – 33170 Pordenone;
- per l'UAT di Udine Via Armando Diaz, 60 – 33100 Udine.

All'atto della consegna dei prodotti, accertata l'integrità degli imballi e la corrispondenza tra l'ordinativo e l'elenco dei prodotti consegnati, Il consegnatario/il sostituto consegnatario/il sub consegnatario firmerà, per accettazione, il documento di trasporto, annotando eventuali anomalie riscontrate. Il consegnatario si riserva di effettuare il controllo del contenuto degli imballi in un secondo momento. Qualora venissero consegnati prodotti difformi, anche parzialmente, da quelli offerti o prodotti difettosi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere, entro 10 giorni dalla consegna, la sostituzione degli stessi, avviando la procedura di "reso". In tal caso il Fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui si è formalizzata la pratica di reso.

Il Fornitore può richiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione. Il Fornitore, entro i tempi di consegna originari, dovrà, in detta ipotesi, darne comunicazione scritta all'ufficio provveditorato indicando la nuova data di consegna della merce. Sarà facoltà della stazione appaltante accettare per iscritto le motivazioni addotte dal Fornitore ed i nuovi tempi di consegna dei prodotti. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo nella consegna da parte del Fornitore.

ART 5 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il valore stimato dell'affidamento per la fornitura è pari ad euro 9.500,00 iva esclusa.

Il totale complessivo del preventivo di fornitura dei prodotti elencati nella scheda tecnica di dettaglio allegata dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'offerta economica generata dal sistema.

Il prezzo dei prodotti è da intendersi comprensivo di trasporto, imballaggio, carico, scarico presso le sedi sopracitate, nonché di ogni altro onere accessorio e derivante dalla fornitura in argomento.

Non saranno valutate offerte parziali o espresse in modo condizionato.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI

Il prodotto offerto dovrà corrispondere, per caratteristiche e confezione, a quanto richiesto come previsto nell'articolo 2 del presente Capitolato. La merce fornita dovrà sempre essere di prima qualità e rispondente alle normative vigenti.

Se, da un esame sommario, da analisi merceologiche o da altri controlli, la merce consegnata risultasse di qualità inferiore, l'Amministrazione ha il diritto insindacabile di ordinarne il rifiuto, pretendendone l'immediata sostituzione con altra idonea e, ove ciò non avvenga, o venga sostituita con prodotti non idonei, di procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore.

ART. 7 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - ADEMPIMENTI VARI

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Stazione Appaltante sulla base delle fatture emesse, riscontrate regolari, entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Servizio Finanziario.

La fattura intestata in formato elettronico UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, via Santi Martiri 3, 34123 Trieste, C.F. 80016740328 dovrà riportare la data del contratto, il codice identificativo CIG, il numero della determina di aggiudicazione, la scadenza del pagamento, l'IBAN del conto corrente dedicato e dovrà inoltre riportare l'indicazione della modalità di esigibilità IVA in "Scissione dei pagamenti". Il codice IPA per la fatturazione elettronica è il seguente: NV8DB0.

La ditta appaltatrice, a norma di quanto disposto dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010 n. 136, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicati a norma dell'art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, del D.lgs. 233/2006 convertito in legge n. 248/2006, l'effettuazione di ogni pagamento, è subordinata all'acquisizione del DURC.

Si precisa che l'importo contrattuale risulta debitamente finanziato.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici e dall'art. 1456 c.c, stipulato con la ditta aggiudicataria, mediante comunicazione scritta contenente la contestazione degli addebiti e con richiesta di presentazione delle controdeduzioni, entro 15 giorni, da effettuarsi tramite pec, qualora la stessa risulti inadempiente agli obblighi e divieti derivanti dal presente capitolato, o inottemperante a specifiche prescrizioni, in caso di:

- frode o negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;

Capitolato d'oneri

-subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

-accertata inosservanza degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione";

-sospensione della prestazione oggetto della fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;

-qualora la ditta perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara quali ad esempio il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-gravi violazioni degli obblighi contrattuali;

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta alla Ditta aggiudicataria nella forma della posta certificata via PEC, con preavviso di 20 giorni, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto restano salve le azioni di risarcimento per maggiori ulteriori danni.

ART. 9 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

Le prestazioni previste devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli operatori.

Il Fornitore si impegna, ad eseguire la fornitura salvaguardando le esigenze di detti operatori, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

ART. 10 - DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato dei corrieri utilizzati per la consegna della merce. È fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Amministrazione manlevata da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. L'Amministrazione a seguito della richiesta della Ditta aggiudicataria formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre per l'accettazione. L'accettazione della Ditta dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste.

ART. 12 - PRESCRIZIONI E RINVIO

Il rapporto contrattuale è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni o forniture, e della corretta e diligente esecuzione del Contratto per tutta la sua durata.